

Tributi erariali diretti - (tributi anteriori alla riforma del 1972) - tributi doganali (diritti di confine - dazi all'importazione ed alla esportazione - diritti doganali) - dazi all'importazione e all'esportazione - Corte di Cassazione, Sez. 5 - , Sente

Dazi - Atto di contestazione - Notifica al rappresentante fiscale - Validità - Fondamento - Cessazione della rappresentanza allo sdoganamento - Esclusione.

È valida ed efficace la notificazione dell'atto di contestazione effettuata allo spedizioniere in quanto, in ambito doganale, la rappresentanza dell'importatore non si estingue con lo sdoganamento, ma continua fino a quando il rapporto doganale sorto a seguito dell'atto di sdoganamento non sia divenuto definitivo, ai sensi dell'art. 40 del d.P.R. n. 43 del 1973, a meno che il rappresentato non abbia comunicato alla dogana la revoca del mandato.

Corte di Cassazione, Sez. 5 - , Sentenza n. 31238 del 29/11/2019 (Rv. 656288 - 01)